

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento assicurativo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Helvetia MultiMix - Sviluppo (Tariffa 1374)

Nome ideatore del PRIIP: Helvetia Vita S.p.A.

Sito web dell'ideatore di PRIIP: www.helvetia.it

Autorità competente dell'ideatore di PRIIP: CONSOB

Data di realizzazione: 30/06/2022

Numero di telefono: per maggiori informazioni chiamare lo 02.5351.1 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo a premio unico con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Obiettivi: Helvetia MultiMix - Sviluppo è un'assicurazione sulla vita che grazie alla sua struttura multiramo rende disponibili contemporaneamente una linea di investimento di tipo unit-linked, che consente di investire il 70% dei premi nel Fondo Sviluppo (Componente Unit-Linked), e una linea di investimento di tipo rivalutabile, che consente di investire la rimanente parte (il 30%) nella Gestione Separata Remunera più (Componente Gestione Separata). Lo stile gestionale del Fondo Interno è orientato ad ottimizzare il profilo di rischio/rendimento utilizzando dei limiti di rischio massimo in termini di volatilità media annua attesa.

Investitore a cui si intende commercializzare il prodotto: pubblico indistinto di investitori con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi, che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale – in ragione della ripartizione dell'investimento tra una Gestione Separata ed un Fondo Interno caratterizzato da una componente anche azionaria dei propri attivi sottostanti – in un orizzonte temporale di investimento consigliato non inferiore ai 10 anni, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio-bassa.

Investitore a cui non si intende commercializzare il prodotto: investitore che intenda riscattare il contratto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

Prestazioni assicurative: in caso di decesso dell'Assicurato il contratto prevede il riconoscimento di un importo pari alla somma del Capitale della Componente Unit-Linked e del Capitale della Componente Gestione Separata, calcolati in base alla data dell'evento e della richiesta pervenuta in Compagnia. Il capitale della Componente Unit-Linked viene maggiorato di una percentuale dello stesso, dall'1,00% allo 0,10%, identificata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso. Il premio per il rischio biometrico è finanziato mediante l'impiego di una quota parte dell'importo complessivo della commissione di gestione del Fondo Interno selezionato. L'impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento è pari allo 0,02% su base 10 anni.

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale). Si rimanda alla sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" per ulteriori dettagli.

Il valore delle suddette prestazioni è riportato nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?". Le prestazioni sopra riportate sono riconosciute a fronte del versamento di un premio unico di importo prescelto dal Contraente che in ogni caso deve essere almeno pari a 5.000 Euro. È prevista la possibilità di versare premi aggiuntivi di importo minimo pari a 2.500 Euro. Possono essere corrisposti premi - unico ed eventuali aggiuntivi - fino ad un limite massimo di 750.000 Euro per singolo contratto.

Diritto di recesso esercitabile da Helvetia Vita S.p.A.: la Compagnia non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il contratto.

Durata: il prodotto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

disinvestire anticipatamente.

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni. Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde al livello di rischio medio-basso.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso, quindi è molto

Pagina 1 di 3



improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Helvetia Vita S.p.A. di pagare quanto dovuto.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked non è prevista alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata in caso di riscatto e della somma dei premi versati in caso di decesso dell'Assicurato; qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.

Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?".

Scenari di performance

Investimento € 10.000 Premio assicurativo € 0				
Scenari		1 anno	5 anni	10 anni
Caso vita				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 5.822,37	€ 7.438,38	€ 6.664,55
	Rendimento medio per ciascun anno	-41,78%	-5,75%	-3,98%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 8.930,88	€ 8.079,56	€ 7.425,87
	Rendimento medio per ciascun anno	-10,69%	-4,18%	-2,93%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.587,23	€ 9.408,14	€ 9.153,84
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,13%	-1,21%	-0,88%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.272,75	€ 11.037,87	€ 11.485,37
	Rendimento medio per ciascun anno	2,73%	1,99%	1,39%
Caso morte				
Evento assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 9.778,03	€ 9.475,52	€ 9.219,31

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 10 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 Euro.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi. Sarà possibile disinvestire anticipatamente pagando un costo elevato, ma che decresce al trascorrere degli anni di permanenza e che si annulla a partire dal 5[^] anniversario della data di decorrenza. In ogni caso è sempre prevista l'applicazione di un costo fisso di uscita di 35 Euro. Il valore delle prestazioni relative alla Componente Unit-Linked in caso di disinvestimento potrebbe risultare inferiore all'investimento effettuato a causa del deprezzamento del valore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Helvetia Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Helvetia Vita S.p.A. gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Compagnia – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Helvetia Vita S.p.A., gli aventi diritto possano perdere anche la totalità del valore dell'investimento.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, ricorrenti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti Euro 10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.



Investimento € 10.000			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 570,08	€ 1.355,91	€ 2.445,23
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	5,73%	2,79%	2,56%

Composizione dei costi

La seguente tabella presenta l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato e il significato delle differenti categorie di costi.

Taboonia nadio o n oigi modio amoronia odiogono di occini				
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno				
Costi una tantum	Costi di ingresso	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo è l'importo massimo che si paga; si potrebbe pagare di meno. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.		
	Costi di uscita	0,03% Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.		
Costi ricorrenti	Costi di transazione del portafoglio	$\mathbf{0,00\%}^{M}$ Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.		
	Altri costi ricorrenti	2,36% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti.		

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato sopra riportato è stato individuato dalla Compagnia come il più coerente in funzione della struttura di investimento del prodotto. Il valore di riscatto è dato dalla somma del Capitale della Componente Unit-Linked, pari al controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto e del Capitale della Componente Gestione Separata rivalutato sino alla data di richiesta di riscatto

Il riscatto prevede l'applicazione di penali che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza rispetto alla data di richiesta dell'uscita anticipata come da tabella di seguito riportata:

Anni interamente trascorsi	pari o maggiori di 1 -	pari o maggiori di 2 -	pari o maggiori di 3 -	pari o maggiori di 4 -	pari o maggiori
	inferiori a 2	inferiori a 3	inferiori a 4	inferiori a 5	di 5
Penale di riscatto	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	0,00%

In ogni caso è sempre prevista l'applicazione di un costo fisso di uscita di 35 Euro.

Come presentare reclami?

Fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi per la soluzione delle controversie, nonché ad IVASS e CONSOB, il Cliente ha la facoltà di inoltrare il reclamo per iscritto, ricevendo riscontro entro 45 giorni:

- alla Compagnia, per contestazioni relative al contratto assicurativo e alla sua esecuzione, scrivendo a: Helvetia Vita S.p.A., Ufficio Reclami, via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano, e-mail: reclami@helvetia.it, e-mail PEC: reclami.helvetiavita@actaliscertymail.it;
- all'Intermediario, per contestazioni relative al suo comportamento, scrivendo all'Intermediario stesso che provvede a gestire il reclamo secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione.

Si rimanda al sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it per maggiori dettagli in merito, ivi comprese le modalità di presentazione del reclamo ad IVASS e CONSOB, nonché al sito dell'Intermediario con riferimento ai relativi recapiti.

Altre informazioni rilevanti

L'investimento responsabile costituisce per Helvetia Vita un elemento chiave al fine di garantire una creazione di valore nel lungo termine per tutti i portatori di interesse, con particolare focus ai suoi clienti. Pertanto, la Compagnia considera nei propri investimenti anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento). Tale approccio è stato formalizzato all'interno dell'Helvetia Sustainability Risk Framework (LINK) e delle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia. Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R o presentando richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. Il Contraente ha inoltre diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R. Per maggiori dettagli sul prodotto si raccomanda una attenta lettura dell'intero Set Informativo, disponibile sul sito di Helvetia Vita S.p.A. all'indirizzo www.helvetia.it e consegnato obbligatoriamente ad ogni Contraente.

Assicurazione Multiramo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP)



Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Helvetia MultiMix – Sviluppo

Contratto multiramo (combinazione di Ramo I e Ramo III)

Data di aggiornamento: 30 giugno 2022 Il presente DIP Aggiuntivo IBIP rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Via G. B. Cassinis n. 21 – 20139 Milano; tel. +39 02 53.51.1; sito internet: www.helvetia.it; e-mail: direzione.vita@helvetia.it; PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, Via G. B. Cassinis n. 21 - 20139 Milano, tel. n. +39 02 53.51.1, indirizzo sito internet: www.helvetia.it, e-mail: direzione.vita@helvetia.it, PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it. La Compagnia è autorizzata all'esercizio sulle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 Dicembre 2001 (G. U. del 12 Dicembre 2001 n. 288) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00142.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 251.872.472,42 Euro, di cui 47.594.000,00 Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 200.977.892,83 Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyll. Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2021.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	AI 31.12.2021
Solvency Capital Requirement (SCR)	160.379.725
Minimum Capital Requirement (MCR)	72.170.876
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	294.337.557
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	259.247.523
Solvency Capital Ratio*	183,5%

^{*} Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili dalla Compagnia ed il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Helvetia MultiMix - Sviluppo è un'assicurazione sulla vita di tipo multiramo che prevede la seguente tipologia di prestazione assicurata:



Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un importo pari alla somma del:

1. Capitale della Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote quale rilevato alla data di valorizzazione. Il suddetto Capitale viene poi incrementato di un importo calcolato applicando, al controvalore stesso, una "maggiorazione in caso di decesso" determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, sulla base della seguente tabella:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	% maggiorazione
Da 18 fino a 60	1,00%
Da 61 fino a 70	0,50%
Oltre 70 anni	0.10%

Mod. 310 – Ed. 06/2022 Pagina 1 di 8

Per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione prevista o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo;

2. Capitale della Componente Gestione Separata, pari al maggior valore tra i premi lordi versati (unico ed eventuali aggiuntivi) in tale Componente – al netto dei riscatti parziali effettuati sino a tale data – ed il capitale assicurato, rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato.

La prestazione di cui sopra è costituita mediante l'investimento dei premi pagati dal Contraente:

- nel Fondo Interno reso disponibile sul contratto (Fondo Sviluppo), dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Unit Linked, nonché:
- nella Gestione Separata (Remunera più), interna alla Compagnia, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Gestione Separata,

sulla base delle percentuali di allocazione predefinite e non più modificabili nel corso della durata contrattuale.

Operazioni di switch tra Fondi Interni del Capitale della Componente Unit Linked

Al presente contratto è collegato un unico Fondo Interno, pertanto non è prevista la possibilità di effettuare operazioni di switch, totali o parziali, tra Fondi.

Operazioni di riallocazione di Capitali tra le due Componenti

Il presente contratto non prevede operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti.

Sul sito internet della Compagnia all'indirizzo <u>www.helvetia.it</u> è possibile consultare:

- il Regolamento della Gestione Separata, seguendo il percorso Menù Prodotti Bancassicurazione Fondi e Gestioni
 Remunera più (https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alla-bancaassicurazione/fondi-e-qestioni/remunera-piu.html);
- il Regolamento del Fondo Interno, cliccando da Menù Prodotti Bancassicurazione Fondi e Gestioni Certificazione Fondi Interni (https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alla-bancaassicurazione/fondi-e-gestioni/certificazioni-fondi-interni.html).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non sono previste garanzie escluse dalla copertura assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Limiti relativi al "Caso di Decesso dell'Assicurato"

L'importo massimo della maggiorazione è in ogni caso pari a 10.000,00 Euro per testa assicurata indipendentemente dal numero di contratti Unit Linked e/o contenenti Componenti Unit Linked riguardanti il medesimo Assicurato e opera a condizione che sia trascorso almeno 1 anno tra la data di decorrenza e la data di decesso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia: essendo previsti appositi moduli prestampati, contenenti l'elenco dei documenti da
consegnare per l'erogazione di ogni prestazione, si rimanda agli stessi, denominati: "Modulo di richiesta
per riscatto totale", "Modulo di richiesta per riscatto parziale" e "Modulo di richiesta per liquidazione
sinistro", contenuti nella sezione "Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni" delle
Condizioni contrattuali.

Cosa fare in caso di evento?

In ogni caso il Contraente e/o gli aventi diritto hanno la facoltà di effettuare la denuncia scritta anche in forma libera. La richiesta, indipendentemente dalla forma scritta utilizzata (modulo o denuncia libera) deve essere consegnata all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A/R, e deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Erogazione della prestazione: verificata l'esistenza dell'obbligo al pagamento, la Compagnia esegue i pagamenti in favore degli aventi diritto **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prevista (ovvero dalla data di ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore). Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto.

Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione assicurata.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o

Mod. 310 – Ed. 06/2022 Pagina 2 di 8

delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurata, nonché la cessazione dell'assicurazione. Inoltre il Contraente deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.



Quando e come devo pagare?

Il contratto consente il pagamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi.

Il **premio unico iniziale**, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a **5.000,00 Euro** o superiore a **750.000,00 Euro**.

Il Contraente può corrispondere **premi aggiuntivi**, di importo minimo pari a **2.500,00 Euro**, purché siano trascorsi **almeno 3 mesi** dalla data di decorrenza del contratto ed **entro il 5° anniversario della decorrenza** stessa (compreso). **In ogni caso, la Compagnia può in qualsiasi momento non consentire il versamento di premi aggiuntivi**.

Possono essere corrisposti premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo di **750.000,00 Euro** per singolo contratto.

Il premio unico iniziale e gli eventuali premi aggiuntivi vengono investiti sia nel Fondo Interno reso disponibile sul contratto sia nella Gestione Separata interna alla Compagnia, secondo percentuali di allocazione predefinite (non modificabili nel corso della durata contrattuale) e pari al:

- 30% nella gestione separata Remunera più;
- 70% nel Fondo Sviluppo.

Premio

Si precisa inoltre che, i versamenti destinati alla Componente Gestione Separata (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Compagnia, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Ai fini della costituzione di ciascuna porzione di Capitale della Componente Unit Linked, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito dei costi di ingresso di cui alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?". L'importo risultante - denominato premio netto - viene quindi investito nel Fondo Interno. Il numero di quote attribuite si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, quale rilevato alla corrispondente epoca di conversione.

Il premio unico iniziale deve essere versato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

Il pagamento dei premi aggiuntivi deve essere effettuato dal Contraente mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto corrente della Compagnia.

In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente riportato nella Proposta-Certificato o, laddove variato, sul conto corrente che sarà comunicato dalla Compagnia.

È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Rimborso

Il Contraente può chiedere il rimborso del premio in caso di esercizio del diritto di revoca o di recesso, secondo le modalità riportate alla successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?".

Inoltre in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Compagnia liquida ai Beneficiari designati il premio iniziale corrisposto.

Alla data di redazione del presente documento il prodotto non prevede sconti.

X

Sconti

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è a vita intera, pertanto la durata dello stesso coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto si intende concluso alle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato (qualora diverso dal Contraente), a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto alla data di sottoscrizione del contratto stesso.

Durata

La decorrenza delle coperture assicurative è fissata alle ore 24.00 del 1° lunedì successivo alla data di conclusione del contratto o, qualora tra la data di conclusione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

A seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del Contraente, la Compagnia invia al Contraente stesso la Lettera Contrattuale di Conferma

Mod. 310 – Ed. 06/2022 Pagina 3 di 8

	dell'avvenuto investimento, entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza delle coperture assicurative.
Sospensione	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le coperture assicurative.

Come	posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Revoca	Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto , tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta-Certificato stessa oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Compagnia rimborserà il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente alla Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
	La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 35,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento.
Risoluzione	Il contratto non prevede la risoluzione per effetto della sospensione del pagamento dei premi in quanto è previsto il pagamento di un premio unico.



Sono previsti riscatti o riduzioni? X SI 🗆 NO

Il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita.

Si segnala che il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.

Il valore di riscatto totale del contratto è pari alla somma del:

- 1. Capitale della Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnato al contratto, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale rilevato alla data di valorizzazione.
- Capitale della Componente Gestione Separata quale rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto.

Valore di riscatto e di riduzione

Qualora la richiesta di riscatto sia anteriore al 5° anniversario della data di decorrenza (escluso), il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso e di un costo fisso, come riportato alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?".

Per i dettagli sulla garanzia prestata in caso di riscatto si rimanda alla successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"

In caso di riscatto totale il contratto si risolve.

Il valore di **riscatto parziale** viene determinato con le stesse tempistiche e gli stessi criteri del riscatto totale, **ivi inclusa l'applicazione della percentuale di riduzione e del costo fisso**, fermo restando che:

- l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 2.500,00 Euro;
- il valore residuo complessivo del contratto non può essere inferiore a 5.000,00 Euro.

Il disinvestimento dei Capitali riferiti alla Componente Unit Linked e alla Componente Gestione Separata avviene in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale, determinato con le stesse modalità del riscatto totale. In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Il presente contratto non prevede un valore di riduzione.

Richiesta di informazioni

Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Numero di telefono +39 02.53.51.1

Numero di fax +39 02.53.51.352 E-mail: operationbanche@helvetia.it

La Compagnia si impegna a dare riscontro alle richieste pervenute per iscritto entro venti giorni dal loro ricevimento.

Mod. 310 - Ed. 06/2022 Pagina 4 di 8



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad un pubblico indistinto di investitori con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi, che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale – in ragione della ripartizione dell'investimento tra una gestione separata e un Fondo Interno caratterizzato da una componente anche azionaria dei propri attivi sottostanti – in un orizzonte temporale di investimento consigliato non inferiore ai 10 anni, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio-bassa.

Il prodotto non è rivolto a investitori che intendano riscattare il contratto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi previsti dal prodotto si rimanda alle informazioni contenute nel KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, vengono di seguito riportati i costi a carico del Contraente: Costi di riscatto

Si rimanda alla sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" del KID.

Costi per l'erogazione della rendita

Il contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita, pertanto non sono previsti neanche i relativi costi.

Costi per l'esercizio delle opzioni

Il contratto non prevede alcuna opzione, pertanto non sono previsti neanche i relativi costi.

Costi di intermediazione

La quota parte retrocessa agli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 56,23%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca del decesso o della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

Con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata che non sia stata liquidata per riscatto, la Compagnia riconosce un rendimento minimo garantito, sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita, che non potrà essere inferiore allo 0,00%.

Esiste comunque la possibilità che, in caso di riscatto, il Contraente ottenga un importo inferiore ai premi versati.

È prevista la rivalutazione delle prestazioni del Capitale della Componente Gestione Separata.

Si riportano pertanto di seguito i criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili.

La rivalutazione della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione separata Remunera più.

A) Misura annua di rivalutazione

In coincidenza con il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" da utilizzare in caso di decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di decesso, quale comunicata alla Compagnia con apposita richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" da utilizzare negli altri casi di liquidazione (come ad esempio riscatto totale, riscatto parziale), è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto è pari a 1,50 punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.

Mod. 310 – Ed. 06/2022 Pagina 5 di 8

B) Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata

Il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei termini seguenti:

- alla 1° data di rivalutazione: ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata (costituita a fronte del premio unico versato alla decorrenza e da ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato nei mesi precedenti la suddetta data di rivalutazione, al netto dei rispettivi costi) viene aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione stessa per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), riconosciuta "pro rata temporis", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo:
- ad ogni data di rivalutazione successiva il Capitale della Componente Gestione Separata è dato dalla somma:
 - del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta in regime di interesse composto;
 - di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte di ciascun premio aggiuntivo che, qualora ammesso, sia stato eventualmente versato nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione stessa per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "pro rata temporis", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.

Ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto o in caso di decesso effettuato/avvenuto in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo Capitale si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B), diversamente la rivalutazione sarà calcolata "pro rata temporis" fino rispettivamente alla data di richiesta di riscatto/data del decesso.

Il **Regolamento (UE) 2019/2088** (di seguito il "Regolamento") si pone l'obiettivo di armonizzare la disciplina sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari (comprese le imprese di assicurazioni) per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità, nel contempo disciplinando la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi e nella comunicazione delle informazioni, relative ai prodotti finanziari.

All'interno della strategia d'investimento del prodotto vengono considerati anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

L'integrazione dei predetti rischi avviene attraverso l'utilizzo dell'Helvetia Sustainability Risk Framework; per maggiori informazioni si rimanda al sito web istituzionale (LINK).

Inoltre, Helvetia Vita S.p.A. svolge un'analisi delle performance e degli impatti ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), anche in considerazione del rispetto dei principi dell'UN Global Compact (UNGC). Tali informazioni vengono fornite dal *data provider* specializzato esterno MSCI.

Nello stipulare contratti con gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in particolare in sede di selezione dei gestori di fondi, Helvetia Vita S.p.A. prende in considerazione l'integrazione dell'analisi finanziaria con quella sui rischi di sostenibilità, in coerenza con le specifiche del proprio Sustainability Risk.

I rischi di sostenibilità sono particolarmente rilevanti perché potrebbero avere un effetto diretto sulla redditività aziendale e sui rendimenti dell'investimento o avere un effetto indiretto a livello di rischio reputazionale.

Pertanto, in accordo alle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia, per il prodotto Helvetia MultiMix- Sviluppo viene adottato il seguente approccio.

Vengono identificati gli emittenti con una maggiore esposizione alle tematiche ESG, attraverso un'analisi complementare alla tradizionale analisi del rischio finanziario, sulla base di una "lista di titoli sotto osservazione" aggiornata almeno trimestralmente, che indica emittenti particolarmente controversi, monitorati al fine di un'eventuale esclusione dall'universo investibile. Questa lista viene approvata da uno specifico "Comitato per gli investimenti responsabili", istituito presso la Società Casamadre, e validata dal "Comitato Investimenti/ALM" di Helvetia Vita S.p.A., al fine di mitigare/attenuare l'impatto dei rischi di sostenibilità.

In particolare, gli investimenti sono considerati a maggior rischio, in riferimento ai fattori ESG, se gli emittenti:

- producono o utilizzano armi o parti essenziali di queste, in violazione a principi umanitari fondamentali attraverso un normale utilizzo (bombe a grappolo, mine terrestri antiuomo, ecc.);
- producono o utilizzano carbone ad uso termico;
- sono coinvolti in violazioni gravi o sistematiche dei diritti umani;
- sono coinvolti in gravi danni ambientali.
- sono implicati in casi di grave corruzione.

A norma di quanto previsto dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia) e fermo quanto sopra illustrato, Helvetia Vita S.p.A. informa che gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS o CONSOB Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa di assicurazione abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva (termine massimo di 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, Fax: 06.42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it

Mod. 310 – Ed. 06/2022 Pagina 6 di 8

o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.
RERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
ali:
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia,
consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> (Legge 9/8/2013, n. 98).
Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
 Arbitro per le controversie finanziarie (ACF): per la risoluzione delle controversie, di importo non superiore a 500.000,00 Euro, tra i Contraenti e gli intermediari di cui alla lettera h), art. 2 del Regolamento Consob di attuazione dell'ACF (delibera 19602 del 4 maggio 2016) in caso di violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali. Il ricorso, esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto, è proposto dal Contraente mediante una procedura telematica, personalmente o anche tramite un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore. Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito internet della Compagnia (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

REGIME FISCALE

Regime fiscale sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

I premi versati dal Contraente non sono deducibili dal reddito imponibile e non beneficiano di alcuna detrazione di imposta.

Tassazione delle prestazioni assicurate Caso Vita (riscatto)

Le somme corrisposte in dipendenza del contratto, hanno un trattamento fiscale differente in funzione del soggetto che le percepisce:

- quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa costituiscono reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l'eventuale "plusvalenza", ovvero per la parte corrispondente alla differenza se positiva tra l'importo lordo liquidabile e la somma dei premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data).
 La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per tempo vigente:
- qualora conseguite da soggetti esercenti l'attività d'impresa non viene applicata alcuna imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Caso decesso

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sostitutiva sui redditi esclusivamente per la quota parte riferibile alla copertura del rischio demografico. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva nella misura e secondo le modalità previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

In ogni caso, le prestazioni liquidate in caso di decesso dell'Assicurato continueranno ad essere esenti dall'imposta sulle successioni.

Imposta di bollo

Al solo Capitale della Componente Unit Linked è applicabile un'imposta di bollo il cui ammontare viene calcolato in occasione di ciascun estratto conto annuo relativamente all'intero anno rendicontato. Resta inteso che l'estratto conto utile per il calcolo dell'imposta di bollo dovuta per l'anno in corso sarà quello inviato nell'anno successivo. La misura (annua) dell'imposta di bollo da applicarsi è pari allo 0,20% (limitatamente al caso di Contraente diverso da persona fisica, con un massimo di 14.000,00 euro). Detto limite massimo è ragguagliato al periodo rendicontato ed è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti soggetti a tale imposta che il Contraente ha in vigore presso la Compagnia. La misura dell'imposta di bollo, come sopra indicata, si calcola con riferimento al valore di riscatto della Componente Unit Linked quale rilevato al 31 dicembre di ciascun anno oggetto di rendicontazione.

L'imposta di bollo è dovuta in occasione di ogni liquidazione effettuata sul contratto (compresa la liquidazione in caso di decesso) e verrà applicata in ottemperanza alla normativa vigente a tale epoca.

Mod. 310 – Ed. 06/2022 Pagina 7 di 8

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Mod. 310 – Ed. 06/2022 Pagina 8 di 8



Helvetia MultiMix - Sviluppo

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, a premio unico e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi

Condizioni contrattuali Mod. 310 Ed. 06/2022

Le Condizioni contrattuali sono redatte secondo quanto previsto dalle Linee Guida dei Contratti Semplici e Chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori - ANIA



Indice

Condizioni contrattuali	4
Norme che regolano il contratto in generale	4
Art. 1 – Premessa	2
Art. 2 – Prestazioni assicurate	2
Art. 3 – Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e Limiti di età	5
Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento	5
Art. 5 – Costi	6
Art. 6 – Costituzione del Capitale della <i>Componente Unit Linked</i> e Valore della quota del Fondo Interno	7
Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale	8
Art. 8 – Riscatto	5
Art. 9 – Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked	
Art. 10 – Operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti (Componente Unit Linked e Compon	
Gestione Separata)	10
Art. 11 – Diritto di revoca	11
Art. 12 – Diritto di recesso	11
Art. 13 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	11
Art. 14 – Opzioni contrattuali	12
Art. 15 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni	12
Art. 16 – Prestiti	12
Art. 17 – Cessione, pegno e vincolo	12
Art. 18 – Beneficiari in caso di decesso e Referente Terzo	13
Art. 19 – Duplicato della lettera contrattuale di conferma	13
Art. 20 – Valuta	13
Art. 21 – Tasse e imposte	
Art. 22 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	14
Art. 23 – Informativa	15
Art. 24 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate	15
Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni	16
Art. 25 – Pagamenti della Compagnia	16
Modulo di richiesta per riscatto totale	
Modulo di richiesta per riscatto parziale	10



Modulo di richiesta per liquidazione sinistro	20
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "REMUNERA PIÙ"	22
REGOLAMENTO DEL FONDO SVILUPPO	24
Glossario	29

AVVERTENZA: all'interno delle Condizioni contrattuali sono presenti alcuni riquadri che si differenziano per colore e stile del bordo; gli stessi sono stati inseriti per facilitare la comprensione del testo e del funzionamento del prodotto (a norma di quanto previsto dalle Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori – ANIA). Di seguito se ne riportano le logiche di utilizzo:

Questi riquadri contengono la spiegazione dei principali termini tecnici specifici del contratto.

Questi riquadri contengono i riferimenti alle norme di Legge.

Questi riquadri contengono un esempio dei calcoli previsti contrattualmente mediante formula matematica.

Inoltre le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi di comportamento a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, sono riportate in corrispondenza di un punto esclamativo rosso e/o in grassetto e sono da leggere con particolare attenzione.



Condizioni contrattuali

Le presenti Condizioni contrattuali sono aggiornate al 30 Giugno 2022, data dell'ultima revisione dei dati in esse inclusi.

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente disciplinato valgono le Norme di legge in materia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Norme che regolano il contratto in generale



Art. 1 - Premessa

Helvetia MultiMix - Sviluppo è un'assicurazione sulla vita di tipo Multiramo (combinazione di Ramo I e Ramo III), le cui prestazioni sono quindi costituite dall'investimento dei premi versati dal Contraente:

- in quote del Fondo Interno reso disponibile sul contratto, dando luogo al Capitale della Componente Unit Linked (ai sensi del successivo Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota del Fondo Interno, nonché
- nella Gestione Separata, interna alla Compagnia, dando luogo al Capitale della Componente Gestione Separata (ai sensi del successivo Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale

sulla base di percentuali di allocazione predefinite e riportate al successivo Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento.

Cos'è una Gestione Separata?

La Gestione Separata è una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia, ossia non assimilabile al patrimonio della Compagnia stessa. A fronte dei vincoli stabiliti dall'Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e degli impegni assunti dalla Compagnia con i Contraenti (garanzie offerte), nell'attività di gestione vengono ricercate la stabilità e la continuità dei rendimenti.

In allegato è consultabile il Regolamento della Gestione Separata del contratto.

Cos'è un Fondo Interno?

Il Fondo Interno rappresenta una tipologia di gestione degli investimenti interna alla Compagnia in cui i premi investiti confluiscono nel patrimonio societario. Tali premi, al netto dei rispettivi costi, sono convertiti in quote (units) dei Fondi stessi, i quali investono le proprie disponibilità in attività finanziarie di vario genere, sia del comparto obbligazionario che di quello azionario, nel rispetto dei criteri fissati dai rispettivi Regolamenti.





Art. 2 - Prestazioni assicurate

Il presente contratto prevede la prestazione assicurata di seguito riportata:

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede la liquidazione - ai Beneficiari designati - di un importo pari alla somma del Capitale:

1. della Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita. Tale Capitale viene poi incrementato di un importo calcolato applicando, al controvalore stesso, una "maggiorazione in caso di decesso" determinata - sulla base della tabella seguente - in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione	
da 18 a 60 anni	1,00%	
da 61 a 70 anni	0,50%	
oltre 70 anni	0.10%	

Tale maggiorazione – che non può in ogni caso superare l'importo di 10.000,00 Euro per testa assicurata indipendentemente dal numero di contratti Unit Linked e/o contenenti Componenti Unit Linked riguardanti il medesimo Assicurato – opera a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

Ai fini della determinazione del Capitale della *Componente Unit Linked* liquidabile in caso di decesso, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 25 – Pagamenti della Compagnia o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.



Si precisa che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga in un momento antecedente all'assegnazione delle quote al contratto, ai Beneficiari designati verrà liquidata la parte di premio destinata alla *Componente Unit Linked* versata ma non ancora investita;

2. della Componente Gestione Separata, pari al maggior valore tra i premi lordi versati (unico ed eventuali aggiuntivi) in tale Componente - al netto dei riscatti parziali effettuati sino a tale data – ed il capitale assicurato rivalutato, sino alla data del decesso dell'Assicurato, secondo le modalità indicate all'Art. 7– Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, punto C).

Si rimanda al successivo Art. 7 – Costituzione del Capitale della *Componente Gestione Separata* e sua rivalutazione annuale, per maggiori dettagli in merito alla garanzia di rendimento minimo offerta dalla Compagnia con riferimento alle porzioni del Capitale della *Componente Gestione Separata* costituite a fronte del versamento dei premi.



Art. 3 - Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e Limiti di età

Conclusione

Cosa si intende per conclusione?

È il momento a partire dal quale inizia ad esistere il contratto assicurativo.

Il contratto si intende concluso alle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato (qualora diverso dal Contraente), a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto alla data di sottoscrizione del contratto stesso.

Decorrenza

Cosa si intende per decorrenza?

È il momento a partire dal quale si attivano le coperture assicurative e le relative prestazioni.

La decorrenza delle coperture assicurative è fissata alle ore 24.00 del 1° lunedì successivo alla data di conclusione del contratto o, qualora tra la data di conclusione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

La Compagnia, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del Contraente, invia al Contraente stesso la Lettera Contrattuale di Conferma.

Nel caso di mancata corresponsione del suddetto versamento all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, il contratto è concluso alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto dovuto e di conseguenza la decorrenza sarà fissata alle ore 24.00 del 1° lunedì successivo alla data di versamento o, qualora tra la data di versamento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Compagnia liquida ai Beneficiari designati il premio iniziale corrisposto.

Durata contrattuale

Il contratto è a vita intera e la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Sfera di applicabilità

Il contratto è sottoscrivibile a condizione che:

- il Contraente sia residente/abbia sede legale nello Stato Italiano;
- il Contraente abbia un'età non inferiore a 18 anni al momento della sottoscrizione;
- l'Assicurato sia residente nello Stato Italiano;
- l'Assicurato abbia un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 85 anni, al momento della sottoscrizione.

Per età del Contraente/dell'Assicurato deve intendersi l'età assicurativa (ad eccezione della sola età pari a 18 anni che viene considerata come età anagrafica, ossia effettivamente compiuta) e cioè: se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi o sei mesi esatti, l'età è quella compiuta; se invece sono trascorsi più di sei mesi, l'età è quella prossima da compiere.

Esempi di calcolo dell'età assicurativa dell'Assicurato:

Se alla data di decorrenza della Proposta-Certificato l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 5 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 35 anni (= età compiuta).

Se alla data di decorrenza della Proposta-Certificato l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 7 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 36 anni (= età prossima da compiere).



Art. 4 - Premi pagati e relative modalità di investimento

Il contratto consente il pagamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi.

Premio unico

Il premio iniziale, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a 5.000,00 Euro o superiore a 750.000,00 Euro.



Premi aggiuntivi

Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi, di importo minimo pari a 2.500,00 Euro, purché siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto e sino al compimento del 5° anniversario della data di decorrenza.

- In ogni caso, la Compagnia può in qualsiasi momento non consentire il versamento di premi aggiuntivi.
- Possono essere corrisposti premi unico ed eventuali versamenti aggiuntivi fino ad un limite massimo di 750.000,00 Euro per singolo contratto.
- ! Si precisa inoltre che, i versamenti destinati alla *Componente Gestione Separata* (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Compagnia, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Modalità di versamento dei premi

Il premio unico iniziale deve essere versato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

Il pagamento dei premi aggiuntivi deve essere effettuato dal Contraente mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto corrente della Compagnia.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), la Compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, è pertanto necessario indicare, al momento dell'emissione della Proposta—Certificato, il relativo CIG e l'eventuale CUP.

In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente riportato nella Proposta-Certificato o, laddove variato, sul conto corrente che sarà comunicato dalla Compagnia.

È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Riferimenti a norme di legge

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Tale Decreto Legislativo ("Codice dei Contratti Pubblici") disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Legge 13 agosto 2010, n. 136

Tale Legge, contenente il "Piano straordinario contro le mafie", prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e strumenti di prevenzione delle infiltrazioni criminali. In particolare, all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", disciplina un meccanismo che consente di seguire il flusso finanziario proveniente da un contratto di appalto, al fine di identificare il soggetto che percepisce il denaro pubblico con la finalità di evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che finisca nelle mani delle mafie.

Per consultare il testo integrale della suddetta normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it.

Modalità di investimento dei premi pagati

Il premio unico iniziale ed i premi aggiuntivi vengono investiti sia nel Fondo Interno reso disponibile sul contratto (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Unit Linked) sia nella Gestione Separata interna alla Compagnia (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata), secondo percentuali di allocazione predefinite, non modificabili nel corso della durata contrattuale e di seguito riportate:

- 30% nella gestione separata Remunera più;
- 70% nel Fondo Sviluppo.

L'avvenuto investimento di ogni premio versato e dei relativi valori contrattuali verranno comunicati dalla Compagnia, a mezzo lettera, direttamente al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione degli stessi.

I premi investiti impiegati nella *Componente Gestione Separata* e per l'acquisto di quote del Fondo Interno della *Componente Unit Linked*, corrispondo alla somma delle porzioni di premi versati (unico ed eventuali premi aggiuntivi), al netto delle componenti di costo di cui al successivo Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi.



Art. 5 - Costi

Costi sui premi

Il contratto prevede costi di emissione, acquisizione e gestione, al netto dei quali viene effettuato l'investimento dei premi.

In particolare sui versamenti effettuati dal Contraente gravano i costi contenuti nella tabella di seguito riportata:

Tipologia di costo	PREMIO	MISURA COSTO
Diritto fisso	Premio unico	35,00 Euro
	Versamento aggiuntivo	35,00 Euro



Il caricamento sui premi (unico ed eventuale versamento aggiuntivo) viene determinato in funzione del valore del premio stesso al netto del diritto fisso, secondo quanto di seguito riportato:

PREMIO	CARICAMENTO
fino a 50.000,00	1,50%
da 50.000,01 a 100.000,00	1,00%
da 100.000,01 a 150.000,00	0,50%
oltre 150.000,00	0,25%

ESEMPIO:

Premio versato 10.000 Euro Diritto Fisso: 35 Euro

Premio al netto del diritto: 10.000 - 35 = 9.965 Euro

Caricamento % da applicare: 1,50% Caricamento: 9.965 * 1,50% = 149,48

Premio investito: 9.965 – 149,48 = 9.815,52 Euro

Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Unit Linked

Commissione di Gestione del Fondo Interno

Dal patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno reso disponibile sul contratto per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto, viene trattenuta una commissione annua di gestione la cui misura viene precisata nella seguente tabella:

Denominazione Fondo Interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Compagnia in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto
Fondo Sviluppo	1,90%

Commissioni di incentivo (performance) sul Fondo Interno

La commissione di performance viene applicata ad ogni valorizzazione solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo valore storico massimo (c.d. "High Watermark") ed è pari ad una percentuale – riportata nella tabella sottostante – applicata alla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente moltiplicato per il numero delle quote esistenti.

Denominazione Fondo Interno	Commissione di performance
Fondo Sviluppo	10%

Il dettaglio dei costi gravanti sul Fondo è specificato nel "Regolamento del Fondo Interno", il quale è parte integrante delle presenti Condizioni contrattuali.

Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Gestione Separata

Ai fini della rivalutazione del Capitale della *Componente Gestione Separata* la Compagnia trattiene – dal rendimento annuo realizzato dalla gestione separata "Remunera più" – un valore, denominato Rendimento Trattenuto, **pari all'1,50%**.

Altri costi applicabili sul contratto

In caso di esercizio del diritto di riscatto sono previsti dei costi indicati al successivo Art. 8 - Riscatto.



Art. 6 - Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota del Fondo Interno

Ai fini della costituzione della porzione di Capitale della *Componente Unit Linked*, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del costo fisso di emissione e del caricamento di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, riproporzionati in base alla percentuale del premio unico o del premio aggiuntivo versato destinata alla *Componente Unit Linked*.

L'importo risultante - denominato premio netto della *Componente Unit Linked* - viene quindi investito nel Fondo Interno disponibile sul contratto denominato Fondo Sviluppo.

Il numero di quote attribuite al contratto, si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, rilevato alla corrispondente epoca di conversione.

L'epoca di conversione coincide con il 1° lunedì successivo alla data di pagamento del premio o, qualora tra la data del pagamento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di conversione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno disponibile sul contratto viene determinato settimanalmente dalla Compagnia in coincidenza con ogni lunedì lavorativo (di seguito data di valorizzazione) e viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Compagnia alla pagina www.helvetia.it, sezione Prodotti dedicati alla Bancassicurazione – Fondi e Gestioni – Quotazione e Rendimenti.

Per il calcolo settimanale del valore unitario delle quote del Fondo si fa riferimento agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione ed il valore è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni Fondo, al netto delle spese, per il numero di quote riferite allo stesso Fondo.





Art. 7 - Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale

Ai fini della costituzione della porzione di Capitale della *Componente Gestione Separata*, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del costo fisso di emissione e del caricamento di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, riproporzionati in base alla percentuale del premio unico o del premio aggiuntivo versato destinata alla *Componente Gestione Separata*.

Clausola di rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata

Cos'è la rivalutazione?

È il meccanismo mediante il quale la Compagnia riconosce al contratto, con riferimento alla Componente Gestione Separata, una parte dei rendimenti realizzati annualmente dalla Gestione Separata.

In particolare, il capitale di tale Componente si modifica ogni anno in base ad un valore, denominato "misura annua di rivalutazione".

Misura annua di rivalutazione = rendimento annuo della gestione separata - costo trattenuto dalla Compagnia ("rendimento trattenuto").

Cosa si intende per rivalutazione "pro rata temporis"?

È la rivalutazione riconosciuta alla Componente Gestione Separata laddove il periodo di permanenza nella Componente stessa sia inferiore ad un anno.

Nel presente paragrafo viene descritto tecnicamente il meccanismo di rivalutazione.

La rivalutazione della porzione di capitale assicurato costituita dal Capitale della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione interna separata Remunera più. Tale gestione viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.

Si rinvia per i dettagli della gestione interna separata "Remunera più" al Regolamento della gestione stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

A. Misura annua di rivalutazione

In coincidenza con il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della *Componente Gestione Separata* viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della *Componente Gestione Separata* è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della *Componente Gestione Separata* per calcolare la rivalutazione *"pro rata temporis"* da utilizzare in caso di decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di decesso, quale comunicata alla Compagnia con apposita richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui al successivo Art. 25 – Pagamenti della Compagnia.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della *Componente Gestione Separata* per calcolare la rivalutazione *"pro rata temporis"* da utilizzare negli altri casi di liquidazione (come ad esempio riscatto totale, riscatto parziale), è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui al successivo Art. 25 – Pagamenti della Compagnia.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della *Componente Gestione Separata* si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto è pari a **1,50 punti percentuali**.

La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.

B. Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata

Il 31 Dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della *Componente Gestione Separata* viene rivalutato nei termini seguenti:

- alla 1º data di rivalutazione: ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata (costituita a fronte del premio unico versato alla decorrenza e da ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato nei mesi precedenti la suddetta data di rivalutazione, al netto dei rispettivi costi) viene aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione stessa per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), riconosciuta "pro rata temporis", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo;
- ad ogni data di rivalutazione successiva il Capitale della Componente Gestione Separata è dato dalla somma:
 - del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta in regime di interesse composto;
 - di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte di ciascun premio aggiuntivo che, qualora ancora ammesso, sia stato eventualmente versato nei 12 mesi precedenti la data di



rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione stessa per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "pro rata temporis", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.

- Resta in ogni caso inteso che, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata che non sia stata liquidata per riscatto, la Compagnia riconosce un rendimento minimo garantito, sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita, che non potrà essere inferiore allo 0.00%.
- C. Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto

In caso di decesso dell'Assicurato o di richiesta di riscatto avvenuto/effettuata in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo Capitale rivalutato (decesso e riscatto) si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B).

Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in una data non coincidente con una data di rivalutazione (31 dicembre di ogni anno), il capitale in caso di decesso è pari alla somma:

- del Capitale in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "pro rata temporis" per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso e la data del decesso stessa;
- di ciascuna porzione di Capitale costituita successivamente alla suddetta data di rivalutazione, a fronte del versamento - qualora ancora ammesso - di premi aggiuntivi (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "pro rata temporis" dalla data della relativa costituzione sino alla data del decesso.

Si segnala infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della *Componente Gestione Separata* in caso di decesso, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti sino a tale data.


Rivalutazione del capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto

In caso di richiesta di riscatto effettuata in una data non coincidente con una data di rivalutazione (31 dicembre di ogni anno), il valore di riscatto è pari alla somma:

- del Capitale in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "pro rata temporis" per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto e la data di richiesta di riscatto stessa:
- di ciascuna eventuale porzione di Capitale costituita successivamente alla suddetta data di rivalutazione, a fronte del versamento - qualora ancora ammesso - di premi aggiuntivi (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "pro rata temporis" dalla data della relativa costituzione sino alla data di richiesta del riscatto.

Si segnala, infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della *Componente Gestione Separata* in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti sino a tale data.

Resta in ogni caso inteso che, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata che non sia stata liquidata per riscatto, la Compagnia riconosce un rendimento minimo garantito, sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita, che non potrà essere inferiore allo 0,00%.



Cos'è il riscatto?

È la facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte (riscatto parziale) o di tutte (riscatto totale) le somme del contratto (valore di riscatto parziale/totale).

Per capire come viene determinato il valore di riscatto si rinvia a quanto di seguito riportato.

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare parzialmente o totalmente il proprio contratto mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A.R., corredata dalla documentazione indicata al successivo Art. 25 – Pagamenti della Compagnia.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la propria sede della documentazione completa prevista dalle presenti Condizioni contrattuali (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore), oltre tale termine sono dovuti gli interessi di mora.

Riscatto Totale

Il valore di riscatto totale del contratto è pari alla somma del Capitale:

della Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno
assegnato al contratto, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale
rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita;



- della Componente Gestione Separata quale rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto secondo le modalità previste al precedente Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, punto C).
- ! Qualora la richiesta di riscatto sia anteriore al 5° anniversario della data di decorrenza (escluso), il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso, determinata in base al tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto, come riportato in tabella:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto	Costi per riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	1,25%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,00%
pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	0,75%
pari o maggiori di 4 - inferiori a 5	0,50%
pari o maggiori di 5	0,00%

Ai fini della determinazione del capitale liquidabile in caso di riscatto totale riferito al Capitale della Componente Unit Linked, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di riscatto totale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 25 – Pagamenti della Compagnia. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

Indipendentemente dalla data di richiesta del riscatto, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di un costo fisso pari a 35,00 Euro.

In caso di riscatto totale il contratto si risolve.

Riscatto Parziale

Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse tempistiche e con gli stessi criteri del riscatto totale, ivi inclusa l'applicazione della percentuale di riduzione e del costo fisso pari a 35,00 Euro, fermo restando che:

- l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 2.500,00 Euro;
- il valore residuo complessivo del contratto non può essere inferiore a 5.000,00 Euro.

Il disinvestimento dei Capitali riferiti alla *Componente Unit Linked* e alla *Componente Gestione Separata* avviene in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale, determinato con le medesime modalità previste per il riscatto totale.

Il disinvestimento delle quote dal Fondo Interno collegato al contratto alla data di richiesta del riscatto parziale avviene sulla base del valore delle stesse come rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito riportata.

Per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di riscatto parziale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 25 – Pagamenti della Compagnia. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.



Art. 9 - Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked

Cos'è un'operazione di switch tra Fondi Interni?

È il trasferimento dell'investimento da un Fondo ad un altro ed avviene mediante la vendita delle quote del Fondo che si intende trasferire e contestuale acquisto delle quote del nuovo Fondo scelto.

Al presente contratto è collegato un unico Fondo Interno, pertanto non è prevista la possibilità di effettuare operazioni di switch, totali o parziali, tra Fondi.

Il Contraente potrà effettuare switch in nuovi Fondi che fossero istituiti successivamente alla prima sottoscrizione e collegati al contratto, previa consegna da parte della Compagnia dei rispettivi Regolamenti e delle Condizioni contrattuali, laddove aggiornate nelle modalità di accesso a tali nuovi Fondi.



Art. 10 - Operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti (Componente Unit Linked e

Componente Gestione Separata)

Cos'è un'operazione di riallocazione?

E' la possibilità per il Contraente di chiedere di trasferire totalmente o parzialmente il capitale investito in una Componente verso l'altra Componente, modificando di fatto la composizione in percentuale dell'investimento.

Il presente contratto non prevede operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti.





Art. 11 - Diritto di revoca

Cos'è la revoca?

Mediante la revoca il Contraente chiede di annullare la Proposta/Proposta-Certificato sottoscritta, prima che il contratto sia concluso.

Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto, tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Compagnia rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.



Art. 12 - Diritto di recesso

Cos'è il recesso?

Mediante la richiesta di recesso il Contraente può sciogliere il contratto - ottenendo la restituzione del totale o di una parte del premio versato - a condizione che la richiesta venga effettuata entro 30 dalla data di conclusione del contratto stesso.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano), con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta al successivo Art. 25 – Pagamenti della Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 35,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dall'Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota del Fondo Interno.

L'epoca di conversione sarà il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di recesso o, qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote sarà quello del 1° giorno lavorativo successivo.



Art. 13 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

- Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione assicurata di cui all'Art. 2 Prestazioni assicurate.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurata, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1892 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave": disciplina che la Compagnia può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, quando il Contraente stesso ha agito con dolo o con colpa grave. L'annullo del contratto può essere richiesto dalla Compagnia entro 3 mesi dal giorno in cui la stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In tale caso, la Compagnia ha diritto ai premi relativi al periodo in corso al momento in cui ha richiesto l'annullamento ed in ogni caso, al premio versato per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine previsto per l'annullo del contratto, la stessa non è tenuta a pagare la somma assicurata.

Articolo 1893 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave": disciplina che la Compagnia non può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente, quando quest'ultimo ha agito senza dolo o colpa grave. La Compagnia può comunque recedere dal contratto nei termini previsti, indicati al precedente Articolo 1892. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.



Articolo 1894 del Codice Civile "Assicurazione in nome o per conto di terzi": disciplina che in tali tipologie di assicurazioni, se i terzi hanno conoscenza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, sono applicabili le disposizioni dei precedenti Articoli 1892 e 1893.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

- In particolare il Contraente deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.
- ! Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza/sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento.

 Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.
- ! Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro della nuova residenza/sede legale).
- Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia, laddove nel corso della durata contrattuale si verifichino modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini FATCA (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o CRS (cittadino avente ulteriore residenza fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti). Analogo obbligo deve essere rispettato anche da quei soggetti che intervengono nel rapporto contrattuale con la sola qualifica di titolari effettivi. In ogni caso, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza/sede legale e/o residenza fiscale.
- Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Compagnia, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione.



Art. 14 - Opzioni contrattuali

Il contratto non prevede la possibilità di selezionare opzioni contrattuali.



Art. 15 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni

La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi Interni; dell'istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi Fondi Interni il Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote. Ciascun nuovo Fondo Interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.

È prevista la possibilità di fusione con altri Fondi Interni della Compagnia. La fusione potrà avvenire soltanto tra Fondi Interni aventi caratteristiche similari. La Compagnia comunicherà al Contraente le cause della fusione, le modalità operative di realizzazione e gli effetti per l'Assicurato, a norma di quanto disciplinato nel rispettivo Regolamento allegato alle presenti Condizioni contrattuali.



Art. 16 - Prestiti

In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti.



Art. 17 - Cessione, pegno e vincolo

Cos'è la cessione?

La cessione consiste nel trasferimento dei diritti e doveri del contratto, dal Contraente ad un'altra persona che accetta di assumere, a partire da un determinato momento, il ruolo di Contraente del contratto stesso.

Cos'è il pegno?

Il Contraente può porre il contratto a garanzia di un impegno finanziario sottoscritto con una parte terza (una banca o una finanziaria) che diventa creditore pignoratizio, ossia soggetto a favore del quale è stato istituito il pegno. A titolo di esempio, se il contratto risulta essere stato dato in pegno e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Compagnia privilegerà il creditore pignoratizio nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

Cos'è il vincolo?

Il vincolo di una polizza è una particolare condizione contrattuale che assegna al vincolatario (soggetto in favore del quale è stato istituito il vincolo) privilegi e priorità nell'ottenimento delle prestazioni previste dal contratto rispetto ad altri Beneficiari. A titolo di esempio, se il contratto risulta soggetto a vincolo e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Compagnia privilegerà il vincolatario nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.



Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale della Lettera contrattuale di conferma o emetta apposita appendice, che diverrà parte integrante del contratto medesimo.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale nonché di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.



Art. 18 - Beneficiari in caso di decesso e Referente Terzo

Ai sensi dell'*Art. 1920 del Codice Civile*, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Al momento della sottoscrizione della *Proposta - Certificato*, il Contraente designa, preferibilmente in forma nominativa, i Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. Ai sensi dell'*Art. 1921 del Codice Civile*, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata, nei sequenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto (decesso), il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all'*Art.* 1922 del Codice Civile.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Compagnia o mediante testamento. Tali atti avranno efficacia nei confronti della Compagnia solo se a questa trasmessi, al più tardi, insieme alla documentazione utile all'avvio della procedura di liquidazione. In caso di mancata trasmissione entro tale termine, la designazione e le sue eventuali revoche o modifiche (in qualunque forma effettuate, anche testamentaria) non saranno opponibili alla Compagnia.

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1920 del Codice Civile "Assicurazione a favore di un terzo": disciplina che è valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia, o per testamento; essa è efficace anche se il Beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Articolo 1921 del Codice Civile "Revoca del beneficio": disciplina che la designazione del Beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del Contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il Contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Articolo 1922 del Codice Civile "Decadenza del beneficio": disciplina che la designazione del Beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il Beneficiario attenti alla vita dell'assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'Articolo 800 del Codice Civile.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

Nel caso di specifiche esigenze di riservatezza del Contraente, lo stesso – qualora abbia designato i Beneficiari in forma nominativa – può indicare un **Referente Terzo**. Il Referente Terzo è un soggetto (diverso dai Beneficiari) che la Compagnia potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per agevolare il pagamento delle prestazioni.



Art. 19 – Duplicato della lettera contrattuale di conferma

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della copia della Proposta-Certificato e/o della Lettera contrattuale di Conferma del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato, a proprie spese e responsabilità, facendone richiesta alla Compagnia.



Art. 20 - Valuta

Gli impegni contrattuali, premi e prestazioni assicurative, sono regolati in Euro. I valori delle quote del Fondo sono espressi in Euro.



Art. 21 – Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente e dei Beneficiari ed aventi diritto.





Art. 22 - Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto inizialmente ad attivare il **procedimento di mediazione** previsto dalla *Legge 09/08/2013, n. 98 e s.m.i.* presso un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia stessa.

Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui alla sopra citata Legge sarà possibile rivolgersi all'**Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è anche possibile esperire il **procedimento di negoziazione assistita** prevista ai sensi del *D. L. 132/14*, convertito con modifiche dalla *L. 162/14*, invitando l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione tramite il proprio legale.

In aggiunta a quanto sopra riportato è anche possibile ricorrere all'**Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)** – figura prevista dal *D. Lgs 8 ottobre 2007, n.179*, ed introdotta con successiva *delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 di Consob e Regolamento attuativo* – competente dell'amministrazione dei procedimenti di conciliazione promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra i Contraenti e gli intermediari di cui alla lettera h), art. 2 del Regolamento di attuazione Consob, cui il Contraente può rivolgersi per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali.

Il ricorso all'ACF, valevole per le controversie di importo non superiore a 500.000,00 Euro anche in presenza di clausole di devoluzione ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto, è gratuito ed è proposto dal Contraente mediante una procedura telematica, personalmente o anche tramite un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Tramite il sito della Compagnia (<u>www.helvetia.it</u> – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Riferimenti a norme di Legge

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, disciplina anche il procedimento di "mediazione civile", istituto stragiudiziale (ossia non si svolge in un'aula di tribunale) che mira alla risoluzione delle controversie in tempi brevi e con costi contenuti a fronte delle agevolazioni fiscali previste, il quale deve essere attivato obbligatoriamente in prima istanza nell'ambito di controversie su contratti bancari, assicurativi o finanziari.

La Legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 (c.d. "Decreto giustizia") disciplina anche il procedimento di "Negoziazione assistita", istituto stragiudiziale che mira alla risoluzione delle controversie in via amichevole, mediante invito a stipulare una convenzione in cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente la controversia con l'assistenza dei rispettivi legali di fiducia.

Il Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n.179 ha previsto l'istituzione presso la Consob (l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari) di una "Camera di conciliazione e di arbitrato per l'amministrazione dei procedimenti di conciliazione e arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori". Tale strumento è stato istituito con la denominazione di "Arbitro per le Controversie Finanziarie", al riguardo si invita a consultare i riferimenti alle norme di legge immediatamente successivi.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito https://www.gazzettaufficiale.it.

La Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 ed il relativo Regolamento di attuazione di Consob, a norma di quanto previsto dal D. Lgs n. 179/2007 (sopra citato), ha istituito a partire dal 09/01/2017 presso la Consob la figura dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli investitori cosiddetti "retail" e gli intermediari, in tema di violazioni degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza a carico di questi ultimi. Tale strumento consente al risparmiatore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.


Per investitori "retail" si intendono i risparmiatori comuni, anche imprese, società ed enti, che non sono qualificabili come "clienti professionali", e che in sostanza non possiedono particolari competenze, conoscenze ed esperienze in materia di investimenti e si rivolgono agli intermediari per effettuarli.

Per intermediari si intendono principalmente ma non a titolo esaustivo: banche, società di intermediazione immobiliare, soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza iscritti in apposito albo.

I soggetti sopra citati sono definiti nel dettaglio nel Regolamento di cui sopra.

Per maggiori dettagli si rinvia al sito https://www.acf.consob.it/.





Comunicazioni precontrattuali

Il Contraente può richiedere prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato, l'ultimo rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno e/o della Gestione Separata. Tali rendiconti sono anche presenti sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it.

Comunicazioni in corso di contratto

La Compagnia comunica al Contraente eventuali variazioni rilevanti, rispetto alle informazioni contenute nelle Condizioni contrattuali, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

A seguito del versamento del premio di perfezionamento, la Compagnia provvede ad inviare al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dall'epoca di conversione, una "Lettera Contrattuale di Conferma" dell'avvenuto investimento, contenente le sequenti informazioni:

- la ripartizione dei premi tra il Fondo Interno e la Gestione Separata;
- il premio unico iniziale versato;
- l'importo del premio unico investito;
- la data di conclusione del contratto e quella di decorrenza del contratto;
- i dettagli riguardanti la modalità di conversione in quote del premio versato (numero quote attribuite, valore unitario della quota, epoca di conversione).

Analoga informativa e con la stessa tempistica viene inviata al Contraente per ognuno degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati.

La Compagnia trasmette, entro il 31 Maggio successivo alla chiusura di ogni anno solare, il *Documento Unico di Rendicontazione*, contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) numero e controvalore delle quote relative alla Componente Unit Linked assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente e valore del Capitale della Componente Gestione Separata al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- d) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento, con indicazione anche del numero e controvalore delle quote rimborsate relativamente alla *Componente Unit Linked*;
- e) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento, nonché controvalore del riscatto maturato a tale data;
- f) valore del Capitale della Componente Gestione Separata nonché valore di riscatto maturati nell'anno di riferimento;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata; tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, equivalente al tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni;
- h) importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'Assicurato nell'anno di riferimento;
 - un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto;
 - b) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
 - c) è accompagnata da una sua descrizione.

Con riferimento al Capitale della *Componente Unit Linked* la Compagnia trasmette comunicazione scritta al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30,00% rispetto all'ammontare dei premi investiti in tale Componente, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10,00%. Tale comunicazione in caso di perdite sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.



Art. 24 - Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia in relazione a contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (*Art. 1923, comma 2 del Codice Civile*).

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1923 del Codice Civile "Diritti dei creditori e degli eredi": le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.



Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni



Art. 25 – Pagamenti della Compagnia

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Compagnia – al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa - Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (anche mediante l'utilizzo dell'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni contrattuali), a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai documenti di seguito riportati.

Si precisa che il suddetto modulo viene messo a disposizione da parte della Compagnia al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

In particolare, i documenti da presentare sono:

In caso di recesso:

- richiesta di recesso sottoscritta in originale dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

In caso di riscatto totale:

- richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
- coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

In caso di riscatto parziale:

- richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
- coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

In caso di decesso:

- denuncia di sinistro:
- consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto in caso di decesso (Rea. UE 679/2016):
- dati anagrafico fiscali degli aventi diritto e le loro coordinate bancarie per le operazioni di accredito (nome, cognome, codice fiscale, Banca, e coordinate bancarie - codice IBAN - di ciascun avente diritto). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale da ciascun avente diritto;
- copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- documentazione attestante la designazione del Beneficiario, quale:
 - in caso di designazione effettuata facendo riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari, atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
 - se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
 - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire.

Per capitali non superiori ad Euro 250.000,00, determinati anche considerando la somma delle prestazioni dovute dalla Compagnia a fronte di più contratti aventi il medesimo Assicurato, potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;

- in caso di designazione effettuata con riferimento a un soggetto specificatamente individuato:
 - se è presente un testamento:
 - copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni in relazione al testamento o ai testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non



sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;

- se non è presente un testamento:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie, nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
- qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al Legale Rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Compagnia da ogni responsabilità relativa al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- La Compagnia potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
- ! Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
- ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018, sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e sempreché risulti ancora in corso di validità.

Verificata la sussistenza dell'obbligo al pagamento, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Compagnia o la filiale è entrata in possesso della documentazione completa.

- I Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si Fonda (prescrizione). Qualora i Beneficiari non richiedano gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- La Compagnia inoltre non fornisce alcuna copertura o altra prestazione nella misura in cui la copertura o la prestazione stessa possano esporre la Compagnia al manifestarsi o al rischio di:
 - violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite:
 - erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

Cos'è la prescrizione?

È l'estinzione di un diritto nel caso in cui il relativo titolare non lo eserciti nei tempi stabiliti dalla Legge.

Riferimenti a norme di Legge

Il Regolamento UE 679/2016: contiene le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento.

Articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018: "Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità". Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito:

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/Regolamento_IVASS_41_2018.pdf

Articolo 2952 del Codice Civile "Prescrizione in materia assicurativa": disciplina i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("Legge finanziaria 2006") all'Art.1, comma 345, disciplina che il Fondo per le vittime delle frodi bancarie, di cui al comma 343 della medesima Legge, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. I rapporti dormienti del comparto assicurativo sono polizze le cui prestazioni non sono state riscosse dai Beneficiari e che giacciono presso le imprese in attesa che ne venga richiesta la liquidazione dagli aventi diritto o, in caso contrario, della prescrizione.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito https://www.gazzettaufficiale.it.



Modulo di richiesta per riscatto totale

Spett.le **Helvetia Vita S.p.A.**Gestione Operativa - Canale Banche Via G.B. Cassinis 21 20139 Milano

Oggetto: Richiesta di riscatto totale Proposta-Certificato n
lo sottoscritto/a Contraente del contrat indicato in oggetto, relativo alla Proposta-Certificato sottoscritta in data, presso la Filiale chiedo con la presente il riscatto totale della somma assicurata di contratto stesso.
Richiedo che la liquidazione dell'importo a me spettante venga effettuata a mezzo bonifico bancario da accreditare sul seguenti coordinate bancarie:
Conto corrente n. intestato a Istituto di credito IBAN A tal fine allego i seguenti documenti*: certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (nel caso sia diverso dal Contraente), ovvero autocertificazione esistenza in vita; copia di un valido documento di identità e copia del codice fiscale del Contraente (Legale Rappresentante in caso Contraente persona giuridica); copia leggibile di un valido documento di identità dell'Assicurato (se diverso dal Contraente); visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso Contraente persona giuridica); in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario. * Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stess già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e sempreché risulti ancora in corso di validità.
Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.
Il Contraente dichiara che il presente riscatto
□ non è □ è
finalizzato al reinvestimento in altra polizza vita emessa da Helvetia Vita S.p.A., denomina
In caso di risposta affermativa il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima dell'operazione di riscatto, il documen informativo per le operazioni di trasformazione, di averlo letto e di averlo firmato per accettazione, nonché di avericevuto il Set Informativo del nuovo prodotto da sottoscrivere.
Luogo, li
In fede Firma del Contraente
Firma dell'Incaricato della Banca (o Rappresentante)



Modulo di richiesta per riscatto parziale

Spett.le **Helvetia Vita S.p.A.** Gestione Operativa - Canale Banche Via G.B. Cassinis 21 20139 Milano

Oggetto: Richiesta di riscatto parziale Proposta-Certificato n	
lo sottoscritto/a alla Proposta-Certificato	Contraente del contratto indicato in sottoscritta in data, presso la Filiale di niedo con la presente il riscatto parziale della somma assicurata pari ad
Euro, (alla quale la Coriscattare disinvestendo i Capitali riferiti alla C	impagnia applicherà i costi di riscatto e le imposte previste per legge), da omponente Unit Linked e alla Componente Gestione Separata in misura il contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale.
Richiedo che la liquidazione dell'importo a me seguenti coordinate bancarie:	spettante venga effettuata a mezzo bonifico bancario da accreditare sulle
Conto corrente intestato a Istituto di credit IBAN	
esistenza in vita;	rato (nel caso sia diverso dal Contraente), ovvero autocertificazione di e del codice fiscale del Contraente (Legale Rappresentante in caso di
Contraente persona giuridica); copia leggibile di un valido documento di id visura camerale o procura attestante i po Contraente persona giuridica);	dentità dell'Assicurato (se diverso dal Contraente); teri di firma del/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di rincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	arà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa precedenti rapporti e sempreché risulti ancora in corso di validità.
Resta inteso che le spese relative all'acquis	izione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.
Il Contraente dichiara che il presente risca ☐ non è ☐ .	tto
finalizzato al reinvestimento in altra	polizza vita emessa da Helvetia Vita S.p.A., denominata
	dichiara di aver ricevuto, prima dell'operazione di riscatto, il documento ne, di averlo letto e di averlo firmato per accettazione, nonché di aver a sottoscrivere.
Luogo, lì	
	In fede Firma del Contraente
	(o Rappresentante)
Firma dell'Incaricato della Banca	



Modulo di richiesta per liquidazione sinistro

Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Spett.le **Helvetia Vita S.p.A.** Gestione Operativa - Canale Banche Via G.B. Cassinis 21 20139 Milano

Oggetto: Denuncia Sinistro	Proposta-Certificato n		
I sottoscritti:			
a causa del decesso dell'Ass	icurato	avvenuto in data	, in qualità di
Beneficiari in caso di dece n sottoscri	esso della posizione assicurativ itta da	avvenuto in data /a indicata in oggetto, relativa al , chiedono con la presei	la Proposta-Certificato nte la liquidazione per
sinistro del capitale in caso di	decesso previsto contrattualmer		
BENEFICIARIO	CODICE FISCALE/P. IVA	CODICE IBAN	%

A tal fine si allegano i seguenti documenti:

- consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto in caso di decesso (Reg. UE 679/2016);
- copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- documentazione attestante la designazione del Beneficiario, quale:
 - in caso di designazione effettuata facendo riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari, atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
 - se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
 - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire.
 - Per capitali non superiori ad Euro 250.000,00, determinati anche considerando la somma delle prestazioni dovute dalla Compagnia a fronte di più contratti aventi il medesimo Assicurato, potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati:
 - in caso di designazione effettuata con riferimento a un soggetto specificatamente individuato:
 - se è presente un testamento:
 - copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni relative al testamento o ai testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della
 - designazione dei Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire
 - se non è presente un testamento:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie, nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
- qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al Legale Rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Compagnia da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.



Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e sempreché risulti ancora in corso di validità.

La Compagnia potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi

diritto. Luogo_____, lì _____ In fede Firma del Beneficiario/i Firma dell'Incaricato della Banca **PRIVACY** Per una lettura del testo dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si rimanda al testo riportato in coda alla Proposta-Certificato. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 9 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare "i dati relativi alla salute": □ dà □ nega il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione. Data _ Firma di ogni Interessato



REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "REMUNERA PIÙ"

Art. 1 - Costituzione e denominazione della gestione separata

Helvetia Vita S.p.A. (già Chiara Vita, di seguito la "Società") ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata "Remunera più", separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Con riferimenti ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali.

La gestione "Remunera più" è denominata in Euro.

La gestione "Remunera più" è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata

Il valore delle attività della gestione "Remunera più" non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l'obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione "Remunera più"; le scelte di investimento si Fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l'efficienza del profilo rischiorendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli Assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione "Remunera più".

In linea generale, le risorse della gestione "Remunera più" possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione "Remunera più" può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

È ammesso l'investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all'80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell'acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade¹; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade² purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione "Remunera più".

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l'investimento azionario si realizza attraverso l'acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L'esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L'investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l'acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di Fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, Fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating "Investment Grade". Fanno eccezione i soli "conti correnti" dove sono ammesse anche controparti "Below Investment Grade o senza rating", ma con il limite massimo del 3%.

L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l'investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

 crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

¹ Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.

² Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.



- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente.

Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "Remunera più".

L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente da realizzo.

Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione "Remunera più" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.

In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, al termine di ciascun mese viene determinato il tasso di rendimento medio realizzato per il periodo corrispondente ai 12 mesi di calendario precedenti.

I tassi medi di rendimento, relativi ai periodi sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "Remunera più", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione "Remunera più", ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione "Remunera più" non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "Remunera più" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa.

La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "Remunera più".

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata

La gestione "Remunera più" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.

In occasione della verifica annuale relativa al periodo di osservazione, la Società di Revisione di cui sopra verifica anche tutti gli altri 11 rendimenti annui calcolati nei periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

Art. 5 - Eventuali modifiche

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

Art. 6 - Facoltà del Contraente

Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.



REGOLAMENTO DEL FONDO SVILUPPO

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato "Fondo Sviluppo" (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dai Contraenti, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo.

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizia la propria attività a partire dal giorno 12 aprile 2016.

Art. 2 - Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.

Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale dovrà essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Al momento della redazione del presente Regolamento la Compagnia ha conferito a Eurizon Capital SGR delega gestionale delle attività che compongono il Fondo al fine di avvalersi, nell'attività sistematica di definizione dell'asset allocation, della specifica professionalità del gestore.

Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Valuta base: Euro (EUR) Obiettivi d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una rivalutazione a medio termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione flessibile di investimenti diversificati nel rispetto di un livello massimo di rischio.

Il livello di rischio massimo viene fissato, in termini volatilità media annua attesa del 9%.

La leva finanziaria non può essere superiore all'unità.

Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria espressi nelle principali valute internazionali (Euro, dollaro USA, sterlina, YEN, franco svizzero) e in strumenti di natura monetaria. La componente di investimento in strumenti finanziari di tipo azionario non potrà superare, in ogni caso, il limite del 60% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- strumenti finanziari come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito "la Circolare") emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.
 - Il Fondo può detenere un'esposizione lunga netta fino ad un massimo del 60%, in modo diretto o indiretto, a titoli azionari e legati ad azioni. Il patrimonio netto restante è di norma investito direttamente o indirettamente in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili.

Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future su indici azionari e su titoli di stato) nonché opzioni.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:

- a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
- b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di



- classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;
- c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con cadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7/09/2005 n. 209 (di seguito il "Decreto"), anche in corso di contratto;
- d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.
- Quote di OICR (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia o al Gruppo Eurizon) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito "AIFMD"). Tali ultimi fondi devono: i) essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; ii) aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; iii) aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; iv) essere commercializzati sul territorio italiano.
- Strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: i) depositi bancari in conto corrente; ii) certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; iii) operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca. Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. È ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo. Devono poi essere rispettati gli ulteriori limiti quantitativi dettati dalla sezione III della Circolare.

Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno

Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a "BB" ovvero "*not rated*", nei limiti del 5% del valore corrente del fondo o comparto.

Nella gestione del fondo interno non è consentito: i) vendere allo scoperto strumenti finanziari; ii) investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante; iii) assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo.

In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario ed obbligazioni a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali.

Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di Paesi Emergenti.

La Compagnia si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio; a fini di copertura di tale rischio possono essere utilizzati strumenti derivati.



I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.

La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo investe in base alle attese di rischio e rendimento senza alcun vincolo di benchmark.

Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le sequenti:

Ex - ante:

- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, peso azionario, esposizione valutaria).

Fx - post

analisi della volatilità di ciascuna macro asset-class (quale ad esempio azioni ed obbligazioni).

Il Fondo è denominato in Euro.

Il Fondo è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Art. 3 - Partecipanti al Fondo Interno

Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.

In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:

- la rivalutazione del capitale a lungo termine;
- un livello più elevato di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a lungo termine.

Art. 4 - Scopo e rischiosità del Fondo Sviluppo

Fondo Sviluppo è un Fondo per chi desidera ottenere rendimenti potenzialmente elevati pur accettando una volatilità medio - alta del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: il profilo di rischio attribuito al Fondo Sviluppo è pari a medio.

A tal riguardo si precisa che il profilo di rischio del Fondo dipende da:

- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente dalle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento.

Art. 5 - Regime delle spese del Fondo Interno

Sul Fondo gravano le seguenti spese:

- una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari al 1,90%;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
- 3. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- 4. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
- 5. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza:
- 7. una commissione annua esterna di gestione, a favore delle Società di Gestione Collettiva del Risparmio incaricate della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.

Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:

- 1. OICR Monetari non eccedente 1%;
- 2. OICR Obbligazionari non eccedente 2%;
- 3. OICR Azionari, Bilanciati, Flessibile non eccedente 3%;
- gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
- 9. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- 10. una commissione di performance applicata ad ogni valorizzazione in cui il valore della quota del rispettivo Fondo raggiunge il suo valore storico (in senso assoluto) massimo (c.d. "High Watermark") ed è pari al 10% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente, moltiplicato per il numero delle quote in circolazione.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:

- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;
- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).



Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conquaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

Art. 6 - Valutazione del patrimonio netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.

Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):

- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.

In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

Art. 7 - Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.

Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Compagnia e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul proprio sito all'indirizzo <u>www.helvetia.it</u>, con aggiornamento ogni mercoledì lavorativo.

Alla data di inizio attività del Fondo - 12 aprile 2016 - il valore della quota è fissato in 10 Euro.

Art. 8 - Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it e/o presso la sede della Compagnia.

Art. 9 - Modifiche relative al Fondo

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate ai Contraenti stessi.



Art. 10 - Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.

La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai Contraenti per iscritto dalla Compagnia. Ogni Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.



Glossario

Anno (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario/i: persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia o per testamento (art. 1920 C.C.), che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Capitale in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Cessione, Pegno e Vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia: compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto Helvetia Vita S p A

Composizione del Fondo Interno: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti

Composizione della gestione separata: composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata Remunera più.

Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Condizioni contrattuali: insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

CONSOB (Commissione nazionale per le Società e la Borsa): è l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari. La CONSOB è anche l'autorità competente con riferimento al KID.

Conto corrente del Contraente: è il conto corrente di cui è titolare o contitolare il Contraente.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Contratto (di assicurazione): contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione e dunque uno strumento con il quale l'Assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli e esposto.

Controvalore delle Quote di un Fondo Interno ad una data epoca: è il valore monetario delle Quote ottenuto moltiplicando il numero di Quote acquisite al momento della valutazione per il loro valore unitario alla corrispondente epoca di conversione.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate.

CRS (Common Reporting Standard o Scambio Automatico di Informazioni): è il quadro di riferimento sviluppato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti (Europei ed Extraeuropei), che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale attraverso lo scambio multilaterale di informazioni. In virtù di tale normativa, gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni vita, ecc.) dei Paesi aderenti sono tenuti ad identificare i soggetti (contraenti, beneficiari, titolari effettivi) aventi una o più residenze fiscali diverse da quella italiana e/o statunitense.

Data di conclusione del contratto: è la data di perfezionamento del contratto assicurativo.

Data di decorrenza: è la data a partire dalla quale sono efficaci le coperture assicurative previste.

Data di sottoscrizione: è la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti

Glossario Pagina 29 di 32



per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

DIP Aggiuntivo IBIP: documento informativo pre-contrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il Contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo.

Documento Unico di Rendicontazione: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione. **Durata contrattuale:** è il periodo durante il quale le coperture assicurative hanno efficacia.

Durata del pagamento dei premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

Epoca di conversione: è la data di valorizzazione delle quote in caso di conversione di importi monetari in numero di quote del Fondo Interno o viceversa. Coincide con il 1° lunedì successivo all'epoca dell'evento che dà luogo alla conversione stessa, o, qualora tra la data dell'evento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l'applicazione della normativa FATCA in data 10.01.2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 01.07.2014, gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia.

Fondo Interno: è il Fondo Interno che la Compagnia ha messo a disposizione dei Contraenti per farvi confluire i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti al Fondo, che vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso.

Fusione di Fondi: operazione che prevede la fusione di due o più Fondi tra loro.

Gestione Separata: la gestione interna separata "Remunera più" è appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti alla gestione interna separata stessa.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi

Interesse composto: l'interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.

KID (*Key Information Document*): documento pre-contrattuale a consegna obbligatoria, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite ai Contraente in occasione dell'acquisto di prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs), al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.

Mercato regolamentato: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti:

- regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio:
- 2) approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento;
- 3) rispetto degli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D.Lgs. 58/1998 TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato.

L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.

L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Misura annua di rivalutazione: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurate generate dai conferimenti nella Gestione Separata Remunera più.

Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

OICR: è un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio.

Performance: risultato ottenuto in un certo arco temporale. La performance è misurata dall'incremento del valore della quota nel periodo di riferimento.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari, emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, sono le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche

Glossario Pagina 30 di 32



pubbliche, nonché i loro familiari diretti e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- per familiari diretti si intendono il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i genitori;
- 3) ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1:
- 4) senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari del decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Premio: il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la prestazione offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della prestazione. I premi possono essere: unici, periodici (o anche detti annui), unici ricorrenti. I premi unici ricorrenti e periodici possono essere rateizzati (o frazionati). Per il presente prodotto il premio è unico, ossia il Contraente si impegna a corrisponderlo in unica soluzione al momento della conclusione del contratto.

Premio investito: premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato nella gestione interna separata o per l'acquisto di quote del Fondo Interno.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prodotti di investimento assicurativi/ prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs): prodotti assicurativi standardizzati che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto. Con riferimento al profilo di rischio si rimanda a quanto indicato nel KID.

Proposta-Certificato o Lettera contrattuale di conferma: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).

Quota: è la singola parte di un Fondo Interno.

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Reclamo: per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI e relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Regolamento della gestione interna separata: l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata Remunera più.

Regolamento del Fondo Interno: documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del Fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al Fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.

Glossario Pagina 31 di 32



Rendiconto annuale della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata Remunera più.

Rendimento finanziario della gestione separata: risultato finanziario della Gestione Separata Remunera più nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario fisso che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata Remunera più.

Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto: è la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.

Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

Sconto di premio: operazione descritta nel DIP Aggiuntivo IBIP attraverso la quale la Compagnia riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni.

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Set Informativo: insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, prima della sottoscrizione del contratto e pubblicata nel sito internet della Compagnia. Il Set Informativo è composto dal KID, dal DIP Aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni contrattuali comprensive di Glossario e dalla Proposta-Certificato in fac-simile.

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

SICAV: società di investimento a capitale variabile, simili ai Fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Società di revisione: società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo tenuto dalla Consob cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati.

Testa assicurata: vedi Assicurato.

Titolare effettivo: ai sensi dell'Art. 20 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, si intende:

- in caso di società:
 - a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale sia superiore al 25% di partecipazione al capitale sociale). Qualora l'applicazione dei criteri suddetti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'entità giuridica;
- in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust e le società fiduciarie, che amministrano e distribuiscono fondi, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - d) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Valore unitario della quota: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia.

Valore complessivo del Fondo Interno: valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valorizzazione: è il computo settimanale del valore delle Quote dei Fondi.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Versamenti aggiuntivi: sono importi che il Contraente ha la facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

Glossario Pagina 32 di 32



Proposta-Certificato

Helvetia MultiMix – Sviluppo (Tariffa 1374)

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico

La presente Proposta-Certificato è stata aggiornata al 30 Giugno 2022, data dell'ultima revisione dei dati in essa inclusi.

N. Proposta-Certificato

CONTRAENTE

Nome e Cognome/Ragione sociale:

Residenza/Sede Legale:

Sesso: Nato/a il

Nazionalità: Codice Fiscale/Partita Iva:

Indirizzo e-mail:

Documento Identificativo: Numero:

Data rilascio: Ente e luogo rilascio: Data scadenza:

Recapito per la corrispondenza:

LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome e Cognome: Sesso: Nato/a il: a: Residenza: Nazionalità: Codice fiscale:

Documento identificativo: Numero:

Data rilascio: Ente e luogo rilascio: Data scadenza:

ASSICURATO

Nome e Cognome: Codice fiscale: Residenza: Sesso: Nato/a il: a: Nazionalità:

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Data di sottoscrizione del contratto:

Data di conclusione del contratto: ore 24:00 del Data di decorrenza del contratto: ore 24:00 del

Durata del contratto: a vita intera Premio unico versato: Euro

COMPONENTE FINANZIARIA

Scelta della destinazione del premio unico:

Fondo Interno/Gestione Separata	Destinazione % dell'investimento
Fondo Sviluppo	70%
Remunera Più	30%

COMPONENTE ASSICURATIVA

La maggiorazione in caso di decesso – applicabile esclusivamente sulla Componente Unit Linked – è pari ad una determinata percentuale del controvalore delle quote del Fondo Interno possedute determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, così come disciplinato all'Art. 2 delle Condizioni contrattuali.

DIRITTO DI REVOCA DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto, tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Compagnia rimborserà il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente alla Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Pagina 1 di 4



Proposta-Certificato

Helvetia MultiMix - Sviluppo (Tariffa 1374)

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico

N. Proposta-Certificato

La Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione richiesta all'Art. 25 delle Condizioni contrattuali, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 35,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre, diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dall'Art. 6 delle Condizioni contrattuali.

MEZZI DI PAGAMENTO					
Il pagamento dei premi (unico ed eventuali aggiuntivi) deve avvenire tramite addebito sul conto corrente					
	e conseguente ac	credito dello stesso, da parte della Banca, sul conto			
della Compagnia.					
In caso di cessazione del rapporto d	el Contraente con	la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, gli			
eventuali versamenti aggiuntivi potran	no essere effettuat	i tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato			
		e codice BIC di			
È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.					
MODALITA' DI PAGAMENTO					
II/La sottoscritto/a		Contraente della Proposta-Certificato n, nite addebito sul C/C avente codice IBAN			
	dell'importo di Eur	o con valuta a favore di			
Helvetia Vita S.p.A., sul C/C aver	nte codice IBAN	e codice BIC			
di					
		Firma del Contraente (o del Rappresentante)			
		ecamente collegati ed inscindibili fra loro:			
		dal presente documento, attestante la richiesta di			
sottoscrizione del contratto da par					
		validità del contratto – contenente l'indicazione del			
numero di quote acquisite a fronte del versamento di una parte del premio unico nella Componente Unit					
		uisizione e la data di decorrenza del contratto.			
		mezzo posta ordinaria direttamente all'indirizzo del			
	rativi successivi alla	a data di valorizzazione delle quote acquisite a fronte			
del premio unico versato.					
		Igersi a Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa –			
Canale Banche, via G.B. Cassinis 21,	20139 Milano, Tel.	+39.02.53.51. 1 – Fax +39.02.53.51.352.			
DESIGNAZIONE BENEFICIADIA			-		
DESIGNAZIONE BENEFICIARIA					
In caso di decesso dell'Assicurato:					
1) % Nome e Cognome/Rag		N 13 7 A			
Data di nascita:	Codice Fiscale/F	'.IVA:			
Indirizzo recapito:	_				
	Prov:	Nazione:			
Tel.:					
In mancanza di:					
Data di nascita:					
Indirizzo recapito:					
Cap: Città:	Prov:	Nazione:			
Tel.:	• • •	· · · · · · · · · · · ·			
	compilazione dei	campi relativi ai beneficiari designati in forma			
nominativa la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficol					
		n modifica e la revoca di questi ultimi deve essere			
comunicata alla Compagnia.	uei Dellellolalli La	i inodinea e la revoca di questi ditiini deve essere			
comunicata ana compayina.					



Proposta-Certificato

Helvetia MultiMix – Sviluppo (Tariffa 1374) Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico

N. Proposta-Certificato

	THE TOPOGLE COLLINGATOR				
Referente Terzo (da compilare in caso di particolari esigenze di ris	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1 - 3	Codice Fiscale:				
Indirizzo recapito: Tel. Fisso:	Cell.:				
E-mail:	Cell				
DICHIARAZIONI					
Dopo attenta verifica, il sottoscritto Assicurato, unitament	e al Contraente:				
dichiara di essere al corrente che non sono ammessi mezzi e modalità di pagamento diversi da quelli sopra previsti;					
	dichiarazioni rese nel presente documento per la consapevole che informazioni non veritiere, inesatte o cione.				
Il sottoscritto esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'Art. 1919 Codice Civile e dichiara di aver scelto di ricevere il Set Informativo composto da: KID Mod. 310 - Ed. 06/2022, DIP Aggiuntivo IBIP Mod. 310 - Ed. 06/2022 e Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento dei sottostanti e del Glossario Mod. 310 - Ed. 06/2022 in formato cartaceo/su supporto duraturo (inviato via e-mail), di averlo ricevuto e di aver preso visione del relativo contenuto.					
	I sottoscritto dichiara inoltre di disporre delle nozioni e degli strumenti tecnici (Acrobat e Reader 3.0 e versioni successive) necessari alla consultazione ed alla gestione dei documenti in formato file elettronico PDF ricevuti.				
La suddetta documentazione è comunque disponibile anche sul sito internet di Helvetia Vita S.p.A. (www.helvetia.it) e può essere richiesta in qualsiasi momento in formato cartaceo presso gli Intermediari della Compagnia.					
Dichiara inoltre di accettare integralmente il contenuto delle Condizioni contrattuali, nonché le clausole contenute nel presente documento e che lo stesso non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.					
Dichiara infine che il contratto rientra/non rientra tra le tipologie di cui al Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali è previsto l'obbligo di richiedere il codice identificativo di gara (CIG) all'AVCP nonché l'assoggettamento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.).					
Pertanto segnala il seguente codice CIG:	ed il CUP:				
Firma del Contraente (o del Rappresentante)	Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)				
il sottoscritto contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile gli articoli delle sopraindicate condizioni contrattuali: artt: 8 e 13. , il					
	Firma del Contraente (o del Rappresentante)				
SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO DELLA BANCA Dichiaro di aver provveduto personalmente all'identificazione dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi, che le firme sono state riportate in mia presenza e che il versamento del primo premio è stato effettuato per intero e con le modalità sopra indicate. Dichiaro inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/2007 e degli obblighi ivi previsti.					
Nome Cognome :					
Cod.: Filiale:	Firma dell'Incaricato della Banca				
, il					



Proposta-Certificato Helvetia MultiMix – Sviluppo (Tariffa 1374) Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico

N. Proposta-Certificato

Impegno a fornire l'informativa						
L'Interessato si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, agli eventuali altri Interessati di cui lo stess abbia comunicato o comunicherà al Titolare i dati personali.						
Luogo e data	Firma dell'Interessa	ato/Contraente (o del Rappresentante)				
Consenso al trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016						
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UI 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare "i dati relativi alla salute":						
	□ dà □ nega					
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di ci all'informativa, compresa la loro comunicazione.						
Luogo e data	Firma dell'Interessato/Contraente (o del Rappresentante)	Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)				

AVVERTENZA: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non

consentirà l'esecuzione del contratto.